

Polizza multirischio a tutela della Famiglia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Assihome"

Le informazioni contrattuali e precontrattuali relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

ASSIHOME è un prodotto multirischio che tutela il tuo patrimonio familiare. Puoi proteggere l'abitazione (di proprietà o in locazione), l'arredamento e gli altri beni in essa contenuti e proteggerti da un esborso economico nel caso dovessi risarcire un danno cagionato ad un terzo per responsabilità tua o di un tuo familiare.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e Altri Danni ai Beni:** è assicurato il danno diretto subito dall'abitazione o dall'arredamento contenuto nel suo interno causato da incendio, scoppio, esplosione, implosione, caduta accidentale di aeromobili e meteoriti, onda sonora, urto di veicoli di terzi. Sono anche assicurati i danni dovuti da fenomeni elettrici, fuoriuscite d'acqua, dispersione di gas ed altre fattispecie di danno, comprese alcune spese da sostenere in conseguenza del danno.
- ✓ **Furto e Rapina:** è assicurato il furto da parte di terzi delle cose contenute all'interno dell'abitazione, compiuto con violazione delle difese esterne (scasso o rottura delle porte, uso di grimaldelli).
- ✓ **Responsabilità Civile:** è assicurata la responsabilità civile in capo a te e ai tuoi familiari conviventi per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) e/o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono assicurati i fatti involontari collegati alla proprietà e/o locazione dell'abitazione o rientranti nell'ambito della vita privata.
- ✓ **Assistenza:** sono assicurate le spese necessarie al reperimento e all'assistenza di artigiani e tecnici per la riparazione di guasti agli impianti e/o elettrodomestici dell'abitazione.

Per **Incendio ADB** e **Furto e Rapina**, la liquidazione del danno non potrà essere superiore alla somma assicurata.

Per **Responsabilità Civile** e **Assistenza**, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.

Hai la facoltà, mediante pagamento di un premio specifico, di attivare le seguenti condizioni speciali:

Incendio e ADB: Rischio Locativo, Ricorso Terzi, Impianti di energia rinnovabile, Estensione eventi atmosferici e tubature Interrate.

Furto e Rapina: Scippo.

Responsabilità Civile: Esercizio di Bed & Breakfast, Proprietà di altri immobili.



Che cosa non è assicurato?

Non sei assicurato se:

- ✗ l'abitazione assicurata è diversa da appartamento o villa.
- ✗ le abitazioni non hanno la seguente destinazione: abitazione principale di proprietà o in locazione (dimora abituale), abitazione di proprietà per vacanza (dimora saltuaria), abitazione di proprietà vuota, data in locazione a terzi, in usufrutto, in comodato d'uso.
- ✗ l'abitazione è ubicata in uno stato estero.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura.
- ! **Incendio ed Altri Danni ai Beni:** se l'abitazione è in corso di costruzione o ristrutturazione alcune garanzie non operano.
- ! per alcune particolari condizioni sono previsti limiti di risarcimento, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore all'importo massimo prestabilito.
- ! **Furto e Rapina:** per alcuni danni è previsto uno scoperto deducibile dall'importo dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

Incendio e ADB, Furto e Rapina, Assistenza: sei coperto per le abitazioni e loro contenuto ubicate in Italia.

Responsabilità Civile per fatti collegati alla proprietà delle abitazioni: sei coperto per le abitazioni ubicate in Italia.

Responsabilità Civile per i fatti collegati alla tua vita privata: sei coperto in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- intrattenere un rapporto di conto corrente con la CRA o la BCC intermediario della copertura; qualora interrompi il tuo rapporto di correntista con la CRA o la BCC, la polizza rimane attiva fino alla scadenza e cessa automaticamente a tale data senza obblighi da parte tua.
- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza.
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando alla Compagnia o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- di non esagerare dolosamente l'ammontare del danno da te subito, se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio e termina alle ore 24 del giorno di scadenza. Qualora non paghi il premio la copertura è sospesa e riprende i suoi effetti dalle ore 24 del giorno in cui paghi il premio. La copertura ha una durata minima di un anno.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta alla Compagnia:

- per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale.
- a mezzo raccomandata spedita entro 60 giorni dal rifiuto o pagamento dell'indennizzo a seguito della denuncia di sinistro. Il recesso diventa efficace dopo 30 giorni della data di invio della comunicazione.
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.

In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.

Assicurazione Multirischio Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: Assihome

Documento redatto il 1° settembre 2019 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) -Telefono 02/269621 – Fax 02/26920266 – www. assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

| Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
|------------------|------------------|----------------------|
| € 195.644.089 | € 107.870.685 | € 68.086.071 |

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

| Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| € 88.737.395 | € 236.151.327 | 266% | € 39.931.828 | € 233.224.048 |

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Assimoco assicura i Correntisti e dipendenti delle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo appartenenti ad Assicura Group che siano proprietari di:

- ✓ **ville e/o appartamenti destinati a civile abitazione**, comprensivo di eventuale ufficio privato e delle relative pertinenze; nel caso fosse assicurata una porzione dei predetti fabbricati, l'assicurazione comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;
- ✓ **immobili**, non destinati a dimora abituale e/o saltuaria, anche se dati a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso;
- ✓ **fabbricati** (ville e/o appartamenti), destinati a civile abitazione, anche se temporaneamente vuoti ed inoccupati;
- ✓ **fabbricati** (ville e/o appartamenti), destinati a civile abitazione, in corso di costruzione o ristrutturazione, ferme le esclusioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- ✓ arredamento domestico anche se di proprietà di terzi.

Assimoco assicura i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- ✓ **Incendio**, compresi i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato, da terzi o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire, di arrestare l'incendio od altro evento garantito;
- ✓ **fulmine**;
- ✓ **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ **implosione**;
- ✓ **caduta di aeromobili, di meteoriti, di velivoli spaziali e loro parti o cose trasportate**;
- ✓ **urto di veicoli** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via;
- ✓ **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- ✓ **sviluppo di fumi, gas, vapori**;
- ✓ **fuoriuscita di acqua condotta** causata da rottura accidentale di impianti idrici e/o tubazioni installate nel fabbricato indicato nel contratto e di sua esclusiva pertinenza, anche se non riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. Sono comprese le spese per la riparazione della rottura dell'impianto, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti dell'abitazione;
- ✓ **correnti, scariche o altri fenomeni elettrici** qualunque sia la causa, purché di origine elettrica;
- ✓ **caduta accidentale di ascensori e montacarichi**;
- ✓ **mancata o diminuita produzione del freddo**, non inferiore a 12 ore, che danneggi i prodotti alimentari in refrigerazione;
- ✓ **guasti cagionati ai fissi e infissi** (incluso il loro furto) dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- ✓ **eventi atmosferici** quali uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento; bagnamento verificatosi all'interno dell'abitazione e al suo contenuto, quando causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- ✓ **sovraccarico neve** che provochi il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- ✓ **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da **incendio**, esplosione, **scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, **atti di terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- ✓ **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- ✓ **gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno dell'abitazione purché l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro;
- ✓ **rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali** provocati da traboccamento o rigurgito di fogne; occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza dell'abitazione assicurata; acqua piovana infiltrata nell'abitazione in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o

condutture di scarico;

- ✓ **rottura delle lastre** facenti parte dell'abitazione e/o dell'arredamento assicurati;

Assimoco, inoltre, **garantisce le spese** necessarie per:

- ✓ **demolire, sgomberare, trasportare e smaltire** i residuati del sinistro;
- ✓ **rimuovere, ricollocare, traslocare e depositare il contenuto** dell'abitazione dopo l'evento dannoso;
- ✓ **ricercare e riparare il guasto in caso di dispersione di gas** dagli impianti di distribuzione dell'abitazione;
- ✓ **il rimpiazzo del combustibile liquido** fuoriuscito per rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento;
- ✓ **il rifacimento di documenti personali** distrutti o danneggiati dal sinistro;
- ✓ **un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali)** durante il periodo in cui l'abitazione è resa inabitabile dal sinistro;
- ✓ **la perdita di canone di locazione** per il periodo necessario al ripristino dell'abitazione data in locazione e danneggiata dal sinistro;
- ✓ **indennizzo forfettario** in caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che danneggi l'autovettura dell'Assicurato custodita in una autorimessa facente parte e/o costituente pertinenza dell'abitazione;

FURTO E RAPINA

Assimoco assicura:

in caso di **furto e rapina**, i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all'interno di uno dei tipi di dimora assicurabili;

Assimoco assicura i **danni materiali e diretti** derivanti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, compresi i danni da:

- ✓ **guasti delle cose assicurate** provocati per commettere il furto o per tentare di commetterlo,
- ✓ **atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- ✓ **rapina ed estorsione** avvenuta nell'abitazione quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- ✓ **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti l'abitazione che contiene le cose assicurate, agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi (compresi vetri e/o cristalli), alle camere di sicurezza, corazzate e casaforti e le rispettive porte, nonché agli impianti d'allarme, alle recinzioni ed ai cancelli;

Assimoco, inoltre, garantisce le **spese** necessarie per:

- ✓ **gli onorari e le spese di competenza del perito** di parte scelto e nominato;
- ✓ **la sostituzione delle serrature e le duplicazioni delle chiavi** con altre uguali od equivalenti per qualità, in seguito al sinistro;

RESPONSABILITA' CIVILE

Assimoco garantisce: **in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e di tutte le attività del tempo libero**, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante e/o conseguente a/da:

Fatti relativi alla vita privata:

- ✓ **conduzione delle abitazioni**, comprese quelle prese in locazione;
- ✓ **proprietà e/o uso di arredamento domestico**, di beni mobili ad uso domestico personale;
- ✓ **fatto dei figli minori**, dei minori anche quando sono affidati temporaneamente a soggetti non appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato;
- ✓ **fatto dei soggetti della cui condotta l'Assicurato deve rispondere** quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dello stesso, inclusi i danni corporali subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali soggetti;
- ✓ **temporanea custodia di minori** da parte dell'Assicurato;
- ✓ **interruzione o sospensione** (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali,

commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili;

- ✓ **danni cagionati a cose di terzi a seguito di incendio, scoppio ed esplosione** delle cose di proprietà dell'Assicurato;
- ✓ **danni cagionati a cose di terzi a seguito di** spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione, oppure, dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili;

Fatti relativi alla vita di relazione:

- ✓ **partecipazione, in qualità di genitori**, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
- ✓ **fatto colposo in qualità di pedone**;
- ✓ **attività di volontariato** per la responsabilità personale imputabile all'Assicurato;
- ✓ **somministrazione di cibi, bevande e simili**;
- ✓ **proprietà o possesso di animali domestici**; è compresa la responsabilità delle persone che hanno per conto dell'Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali;
- ✓ **fatto dei figli minori non emancipati** o dalle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
- ✓ **responsabilità personale in qualità di trasportati** su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
- ✓ **responsabilità degli addetti** ai servizi domestici, delle badanti, degli autisti e giardinieri e delle persone - baby sitters, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato;
- ✓ **responsabilità verso gli addetti** ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri e le persone - baby sitters o alla pari - cui vengono affidati i figli minori. *Qualora tali soggetti prestino la loro opera come dipendenti regolarmente assunti e soggetti all'assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38), l'assicurazione opera anche per la rivalsa esercitata dagli enti previdenziali (INAIL, INPS);*
- ✓ **danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali**;

Fatti relativi al tempo libero:

- ✓ **proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo** in regola con le norme di legge vigenti in materia;
- ✓ **proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi**, di lunghezza non superiore a 6,5 metri, senza motore ausiliario;
- ✓ **pratica di sports**, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, purché non esercitati a livello professionistico;
- ✓ **pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticoltura, di campeggio**;
- ✓ **proprietà e/o uso di giocattoli** anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore;
- ✓ **proprietà e uso di biciclette**, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli anche a motore inclusi anche quelli per uso di invalidi;
- ✓ **responsabilità di terzi** alla guida, con patente scaduta, di veicoli a motore dell'Assicurato per l'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo;
- ✓ **responsabilità dell'Assicurato alla guida di autovettura di terzi**, con patente di guida risultante sospesa per aver omissso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'autovettura stessa, purché entro 6 mesi dal sinistro l'Assicurato provveda al rinnovo dell'abilitazione a condurre autovetture;
- ✓ **proprietà, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale**; è compresa la responsabilità delle persone che hanno per conto dell'Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali;

Assimoco garantisce: **in relazione alla proprietà dell'abitazione**, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante e/o conseguente a/da:

- ✓ **lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato** o porzione di fabbricato di proprietà destinato ad abitazione, compresa la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 81/2008;
- ✓ **proprietà di strade private, muri di sostegno, orti e giardini**, comprese le aree destinate a verde e gli alberi anche di alto fusto;
- ✓ **mancata rimozione** di neve e ghiaccio dai tetti, dai marciapiedi o dalle aree di accesso all'abitazione;
- ✓ **spargimento di liquidi** provocato dalla rottura accidentale: degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, dei canali pluviali o delle grondaie, degli scarichi fognari di esclusiva pertinenza dell'abitazione assicurata;
- ✓ **inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati nell'abitazione assicurata;
- ✓ **interruzione o sospensione** (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili;
- ✓ **Cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione** delle cose di proprietà dell'Assicurato e dei suoi famigliari o dallo stesso detenute.

ASSISTENZA

*Assimoco per l'erogazione delle prestazioni di assistenza e per la gestione e liquidazione dei relativi sinistri si avvale di **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.**, con sede in Milano (Piazza Trento 8). In caso di sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente ad **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.** che provvede all'erogazione delle prestazioni.*

SERVIZI DI ASSISTENZA IN CASO DI ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

EUROP ASSISTANCE assicura l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- ✓ **invio di un elettricista per interventi di emergenza** presso l'abitazione a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell'impianto di allarme;
- ✓ **invio di un fabbro per interventi di emergenza** in caso di impossibilità di accesso alla propria abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
- ✓ **invio di un fabbro per interventi di emergenza** per il ripristino della funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento.
- ✓ **invio di un idraulico per interventi di emergenza** in caso di otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico che impedisca lo scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile;
- ✓ **invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se, in un punto qualsiasi dell'immobile assicurato, si è verificato un **allagamento** o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico
- ✓ **invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura**, in caso di otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico che impedisca lo scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile;
- ✓ **invio di un sorvegliante**: per un periodo massimo di 12 ore, se risulta compromessa la sicurezza dell'immobile assicurato a causa di atti di vandalismo, di **furto** o di tentato **furto**;
- ✓ **invio di un termoidraulico** per ripristinare, nell'arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l'impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento; il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco viene segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e

se non sono immediatamente disponibili i necessari pezzi di ricambio.

- ✓ **spese d'albergo:** provvede ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato nel caso l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- ✓ **rientro anticipato per danni all'abitazione:** fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata nel caso l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, Europe Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso;
- ✗ **invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici:** nel caso di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate provvede ad inviare, nelle 24 ore successive alla segnalazione, un tecnico riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore). **Gli interventi sono esclusi il sabato, la domenica e nei festivi;**
- ✓ **trasloco:** provvede ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile *per un periodo minimo di 30 giorni*;
- ✓ **consulenza Veterinaria:** fornisce i consigli medici o un contatto telefonico con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso o un infortunio dell'animale domestico;
- ✓ **informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario:** fornisce i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli quando, in caso di patologia o infortunio dell'animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO


Non sono previste dal prodotto

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

| | |
|---|--|
| Responsabilità dell'affittuario o Rischio locativo | Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589, 1611, 1803 e 1807 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito ai locali tenuti in usufrutto, locazione e/o comodato. |
| Danni a terzi o Ricorso Terzi | Assimoco si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che sia tenuto a corrispondere (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
| Estensione Tubature Interrate | Assimoco assicura i danni diretti e materiali e/o le spese sostenute per: riparare o sostituire le tubature interrate - inclusi i relativi raccordi - di esclusiva pertinenza dell'abitazione che hanno dato origine allo spargimento d'acqua. Sono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto che ha originato lo spargimento d'acqua, comprese quelle per la demolizione e il ripristino alla condizione originale delle parti del fabbricato e/o della pavimentazione e/o del terreno interessato. |
| Estensioni per eventi atmosferici | Assimoco assicura i danni diretti e materiali e/o le spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> - tende e/o tendoni parasole stabilmente installati sull'abitazione; - Camini posti sul tetto, a condizione che siano costruiti in muratura e costituiscano parte stabile dell'abitazione; - pertinenze dell'abitazione assicurata quali a esempio: porticati, verande, tettoie, dehors anche aperti su più lati. |

| | |
|---|---|
| Estensione sugli impianti di energia rinnovabile | Assimoco assicura i danni diretti e materiali agli impianti di energia rinnovabile installati sull'abitazione da Fenomeno elettrico, Evento atmosferico, Sovraccarico di neve . |
| FURTO E RAPINA | |
| Scippo, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio | Assimoco indennizza anche i danni da scippo, rapina, sottrazione in occasione di malore o infortunio di enti e valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o familiari conviventi, indossati od a portata di mano, fuori dall'abitazione. |
| RESPONSABILITA' CIVILE | |
| Esercizio di Bed & Breakfast | Assimoco si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per danni corporali e materiali cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast. La garanzia comprende i danni per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. |
| Proprietà di altri immobili | L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dalla proprietà di immobili (villa/appartamento) non destinati a dimora abituale o saltuaria fino ad un massimo di 5 unità. |

| | |
|---|---|
|  Che cosa NON è assicurato? | |
| INCENDIO EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI | |
| Rischi esclusi | Non sono assicurati i fabbricati: <ul style="list-style-type: none"> ✘ in cattivo stato di manutenzione ; ✘ abbandonati; ✘ diversi da villa/appartamento; ✘ Ubicati in uno stato estero. |
| FURTO E RAPINA | |
| Rischi esclusi | Non sono assicurati i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all'interno di abitazioni che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi. |
| RESPONSABILITA' CIVILE | |
| Rischi esclusi | Ai fini della garanzia R.C. non sono considerati terzi: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato anche se non conviventi, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; 2. il convivente "more uxorio" e i relativi figli se conviventi; anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati. |
| ASSISTENZA | |
| Rischi esclusi | Non sono assicurati: <ul style="list-style-type: none"> - gli immobili che abbiano destinazione d'uso diversa da quella residenziale. - i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; |

- i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell'immobile assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

- ! Per le abitazioni in corso di costruzione o ristrutturazione non operano le garanzie contro i danni da fuoriuscita d'acqua, fenomeno elettrico, dispersione di gas, eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo, rigurgito di fognie e intasamento di gronde e fluviali, rottura delle lastre, estensioni per eventi atmosferici e tubature interrate, estensione sugli impianti di energia rinnovabile;
- ! per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè l'importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno;

DANNI SEMPRE ESCLUSI

Assimoco non indennizza i danni:

- ! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ! causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici;
- ! da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente ai danni da fenomeno elettrico.

DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE

Assimoco non indennizza i danni da:

- ! **Fuoriuscita di acqua condotta:** causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura;
- ! **Eventi atmosferici:** causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata e penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumuli esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo; da neve; da cedimento o franamento del terreno; da valanghe e/o slavine. Sono anche esclusi i danni subiti da: impianti di energia rinnovabile, camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazione esterne; enti all'aperto (tranne cancelli e recinzioni); fabbricati aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino siano esse dovute alle conseguenze o non di un sinistro);
- ! **Sovraccarico neve:** a fabbricati, e relativo contenuto, che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto. Sono inoltre esclusi i danni causati: da valanghe e slavine; da gelo,

ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a lucernari, vetrate e serramenti in genere: l'esclusione non si applica se il loro danneggiamento è stato causato da crollo totale o parziale dell'abitazione dovuto al sovraccarico di neve; scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato nonché trascinarsi di comignoli, tegole, grondaie, antenne e Tv.

- ! **Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio**: causati da atti di terrorismo, da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni;
- ! **Rigurgito fognie/intasamento gronde o pluviali**: conseguenti al traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale;
- ! **Rottura delle lastre**: da rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre; le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli; le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature;
- ! **Danni a terzi**: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi i familiari conviventi con l'Assicurato;
- ! **Tubature interrate**: per le spese derivanti da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stitilicidio.

FURTO E RAPINA

- ! Per alcune garanzie è prevista uno scoperto (in percentuale) per ciascun sinistro.

DANNI SEMPRE ESCLUSI

Assimoco non assicura i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- ! commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- ! avvenuti a partire dalle 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;
- ! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- ! causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE

Assimoco non indennizza i danni:

- ! **Guasti cagionati dai ladri**: alle cose contenute nelle camere di sicurezza, nelle camere corazzate e nelle casseforti;
- ! **Scippo, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio**: da smarrimento e il furto con destrezza.

RESPONSABILITA' CIVILE

Per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè l'importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno.

DANNI SEMPRE ESCLUSI:

Assimoco non assicura i danni:

- ! causati da fatto doloso dell'Assicurato e dei suoi Familiari;
- ! causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- ! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- ! derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- ! conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
- ! causati dalla pratica di attività sportiva a livello professionistico;
- ! causati dalla pratica di paracadutismo e di sports aerei in genere;
- ! derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
- ! da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute;
- ! da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;
- ! derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore soggetti a RC obbligatoria, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC;
- ! alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatti salvi i beni oggetto di contratto di locazione e comodato a favore dell'assicurato;
- ! derivanti dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.

DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE:

Assimoco non indennizza i danni:

- ! **Proprietà e/o uso di giocattoli:** è escluso il controvalore dei modelli;
- ! **Attività di volontariato:** è esclusa la responsabilità derivante dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie;
- ! **Responsabilità personale in qualità di trasportati** sono esclusi i danni materiali al veicolo e/o natante;
- ! **Responsabilità verso gli addetti** sono escluse le malattie professionali;
- ! **Danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali:** sono esclusi denaro, oggetti preziosi e valori in genere;
- ! **Responsabilità dell'Assicurato alla guida di autovettura di terzi:** sono esclusi i danni subiti dall'autovettura stessa;
- ! **Spargimento di liquidi:** sono esclusi i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrato) non di pertinenza dell'abitazione e quelli da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria municipale.

ASSISTENZA

Per tutte le prestazioni è previsto un limite di indennizzo, cioè l'importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno.

DANNI SEMPRE ESCLUSI:

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- ! I sinistri (prestazioni) oltre il massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa;
- ! Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Europ Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Europ Assistance avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento;
- ! Il diritto alle assistenze fornite dall'impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con Europ Assistance al verificarsi del sinistro;
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ! All'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad Assimoco nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;

DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE PRESTAZIONI

- ! **Invio di un elettricista per interventi di emergenza:** la prestazione non è operante per: corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
- ! **Invio di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza:** la prestazione non è operante: per i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti, tubazioni mobili o di tubazioni esterne all'immobile assicurato i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; i sinistri da tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DELLO SCOPERTO

Franchigia

Importo del danno: 1.000,00

Importo della franchigia: 100,00

Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 – 100,00 = 900,00

Scoperto

Importo del danno: 1.000,00

Scoperto in percentuale: 20% dell'importo del danno = 200,00

Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 – 200,00 = 800,00

ESEMPIO DI LIMITE DI RISARCIMENTO

Importo del limite di risarcimento: 1.000,00 massimo danno liquidabile

Importo del danno: 1.500,00

Importo effettivamente liquidato: 1.000,00 pari al limite di risarcimento



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

| | |
|------------------------------------|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <i>Denuncia del sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto entro i 10 successivi all'evento o al momento in cui ne vieni a conoscenza. Per la garanzia Furto, invece, la denuncia deve essere effettuata entro il primo giorno lavorativo dal momento in cui ne vieni a conoscenza.</i> |
| | Assistenza diretta / in convenzione: NON PREVISTA |
| | Gestione da parte di altre imprese: Garanzia Assistenza: per l'erogazione delle prestazioni di assistenza la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Milano (Piazza Trento 8). |
| | Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Hai l'obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l'indennizzo. |
| Obblighi dell'impresa | Assimoco si impegna a pagare l'indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|----------|---|
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP |
| Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio quando ti avvali della facoltà di recesso per sinistro. Nel caso l'assicurazione sia abbinata a un finanziamento, hai diritto al rimborso del premio se ti avvali di una della facoltà di disdetta previste dalla polizza. |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|-------------|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP |
| Sospensione | La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP |
| Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti e Dipendenti, inclusi i loro famigliari, delle Casse Rurali/Banche di credito cooperativo afferenti ad Assicura Group che desiderano proteggere la loro abitazione e il loro patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

| | |
|---------------------------------|---|
| Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 25,00% calcolati sul premio imponibile |
| Costi dei PPI | I costi complessivi sono pari al 41,05% di cui il 60,92% per costi di intermediazione |

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|---|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) –in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I e II del Regolamento IVASS n° 40/2018. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'allegato 4</p> |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| | che viene consegnato dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. |
| All'IVASS | <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
| Mediazione | <p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p> <p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>E' un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.</p> <p>Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.</p> <p>La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> <p>Questo invita l'impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l'invito, l'impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>ha ricevuto.</p> <p>a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa.</p> <p>b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia.</p> <p>i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.</p> <p>ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.</p> |
| <p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p> | <p>Perizia contrattuale e arbitrato :</p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il <i>contratto</i> (<i>individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net</i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p> |

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione



Polizza multirischi abitazione

Il presente documento deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le condizioni di assicurazione.

Organizzazione dei contenuti

- Guida all'utilizzo della polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Mod. D A08 - Ed. 9/2019

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico **Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari** per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze: scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI ORA, bastano pochi click!



ACCEDI A TUTTI I DOCUMENTI



CONTROLLA LE SCADENZE



SEGUI UN SINISTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (*lo trovi nell'intestazione del contratto*)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione



VAI SU ASSIMOCO.IT

e clicca sul bottone Area Clienti in alto a destra, quando la pagina si è caricata seleziona la voce "Primo accesso? Registrati"



COMPILA I CAMPI

Quelli indicati con l'asterisco (*) sono obbligatori. Leggi e accetta l'informativa privacy e scegli se ricevere tutte le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale da parte del Gruppo **Assimoco**.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link e una password temporanea. Clicca sul link per impostare la nuova password.



MODIFICA PASSWORD

Inserisci la password temporanea e quindi sostituiscila con una nuova password scelta da te.



SPRUTTA I VANTAGGI DELLA TUA AREA CLIENTI!

Inserisci la password temporanea e quindi sostituiscila con una nuova password scelta da te.

Hai bisogno di assistenza?

Contattaci via email all'indirizzo: areaclienti@assimoco.it

Chiama il numero verde: **800 97 68 68**

Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza **Assihome**.

La polizza Assihome è abbinabile a mutui e finanziamenti e tutela il nucleo domestico, il patrimonio familiare. Assihome le consente grande libertà di scelta delle garanzie, con la possibilità di assicurare sia la sua **dimora abituale**, sia un'**abitazione** saltuaria e altre proprietà date in uso o locate a terzi. La copertura di Assihome si estende anche ai membri della sua famiglia, tutelandoli in caso di **furto o rapina** anche all'esterno delle mura domestiche. Nello specifico sono coperti ed indennizzati i danni da:

- **Incendio** ed altri danni ai beni, al **Fabbricato** e/o al Contenuto;
- **Furto e rapina** (eventualmente anche lo **scippo** all'esterno delle mura domestiche);
- Responsabilità Civile verso Terzi (limitata alla sola proprietà dei **fabbricati** assicurati oppure estesa alla vita quotidiana, cosiddetta "RC del capo famiglia");

Inoltre, può scegliere prestazioni di Assistenza utilizzabili in situazioni di necessità (ad esempio consulenza veterinaria, spese d'albergo qualora la sua **abitazione** sia inagibile, invio di un tecnico per riparare elettrodomestici etc..).

È necessario attivare almeno una delle garanzie principali (**Incendio** e/o Responsabilità Civile verso Terzi in abbinamento obbligatoriamente alla garanzia Assistenza), poi lei ha la facoltà di costruire la propria copertura "su misura", specifica e mirata per le proprie esigenze.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.



bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](http://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.

Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.

SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI 5

Art. 1 – Destinatari dell'Assicurazione 5

**COSA È SEMPRE ASSICURATO 5**

Art. 2 – I beni assicurabili 5

Art. 3 – I danni assicurati 5

Art. 4 – Spese Assicurate 6

Art. 5 – Eventi atmosferici 7

Art. 6 – Sovraccarico neve 8

Art. 7 – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio 8

Art. 8 – Gelo 8

Art. 9 – Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali 9

Art. 10 – Lastre 9

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 10**

Art. 11 – Responsabilità dell'affittuario o Rischio Locativo 10

Art. 12 – Danni a Terzi o Ricorso Terzi 10

Art. 13 – Estensione Tubature interrate 10

Art. 14 – Impianti di Energia Rinnovabile 11

Art. 15 – Estensione Eventi Atmosferici 11

**COSA NON È ASSICURATO 11**

Art. 16 – I beni NON assicurabili 11

**LIMITI DI COPERTURA 11**

Art. 17 – I danni NON assicurati 11

Art. 18 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 12

**DOVE VALE LA COPERTURA 13**

Art. 19 – Validità territoriale dell'Assicurazione 13

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 13**

Art. 20 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 13

Art. 21 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 13

Art. 22 – Modalità di valutazione del danno 14

Art. 23 – Compiti dei periti 14

Art. 24 – Onorari dei periti 14

Art. 25 – Ispezione delle cose Assicurate 14

Art. 26 – Esagerazione dolosa del danno 14

Art. 27 – Limite massimo dell'indennizzo 15

Art. 28 – Rinuncia alla rivalsa 15

Art. 29 – Determinazione dell'ammontare del danno 15

Art. 30 – Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico 15

Art. 31 – Primo Rischio Assoluto 16

Art. 32 – Titoli di credito 16

Art. 33 – Offerta e pagamento dell'indennizzo 16

Art. 34 – Anticipo in caso di sinistro 16

SEZIONE FURTO E RAPINA 18**COSA È SEMPRE ASSICURATO 18**

Art. 35 – Destinatari dell'Assicurazione 18


Art. 36 – I beni assicurabili 18

Art. 37 – I danni Assicurati 18


**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 19**

| | | |
|--|------------------|----|
| | Art. 38 – Scippo | 19 |
|--|------------------|----|


| | | |
|--|-----------------------------------|-----------|
|  | COSA NON È ASSICURATO | 19 |
| | Art. 39 – I beni NON assicurabili | 19 |

| | | |
|--|---|-----------|
|  | LIMITI DI COPERTURA | 19 |
| | Art. 40 – I Danni non assicurati | 19 |
| | Art. 41 – Scoperto per dimore saltuarie | 19 |
| | Art. 42 – Delimitazione di garanzie | 20 |
| | Art. 43 – Riepilogo dei limiti delle garanzie | 20 |

| | | |
|--|--|-----------|
|  | DOVE VALE LA COPERTURA | 20 |
| | Art. 44 – Validità territoriale dell'Assicurazione | 20 |


| | | |
|--|---|-----------|
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 21 |
| | Art. 45 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro | 21 |
| | Art. 46 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 21 |
| | Art. 47 – Modalità di valutazione del danno | 21 |
| | Art. 48 – Compiti dei periti | 22 |
| | Art. 49 – Onorari dei periti | 22 |
| | Art. 50 – Esagerazione dolosa del danno | 22 |
| | Art. 51 – Limite massimo dell'indennizzo | 22 |
| | Art. 52 – Determinazione dell'ammontare del danno | 22 |
| | Art. 53 – Recupero delle cose rubate | 22 |
| | Art. 54 – Primo Rischio Assoluto | 23 |
| | Art. 55 – Titoli di credito | 23 |
| | Art. 56 – Offerta e pagamento dell'indennizzo | 23 |

SEZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE” **24**


| | | |
|--|--|-----------|
|  | COSA È SEMPRE ASSICURATO | 24 |
| | Art. 57 – Destinatari dell'Assicurazione | 24 |
| | Art. 58 – Cosa assicuriamo | 24 |
| | Art. 59 – Responsabilità civile vita privata e di relazione | 24 |
| | Art. 60 – Responsabilità Civile Proprietà delle dimore e di altri immobili | 26 |

| | | |
|--|--|-----------|
|  | OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | 27 |
| | Art. 61 – Esercizio di Bed & Breakfast | 27 |
| | Art. 62 – Proprietà di altri immobili | 28 |

| | | |
|--|---|-----------|
|  | CHI E COSA NON È ASSICURATO | 28 |
| | Art. 63 – Persone non considerate Terzi | 28 |

| | | |
|--|---|-----------|
|  | LIMITI DI COPERTURA | 28 |
| | Art. 64 – I Danni non Assicurati | 28 |
| | Art. 65 – Riepilogo dei limiti delle garanzie | 29 |

| | | |
|--|--|-----------|
|  | DOVE VALE LA COPERTURA | 30 |
| | Art. 66 – Validità territoriale dell'Assicurazione | 30 |

| | | |
|--|---|-----------|
|  | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 30 |
| | Art. 67 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro | 30 |
| | Art. 68 – Massimo Risarcimento | 30 |
| | Art. 69 – Pluralità di Assicurati | 30 |
| | Art. 70 – Responsabilità Solidale | 30 |
| | Art. 71 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza | 30 |
| | Art. 72 – Offerta e pagamento dell'indennizzo | 31 |

SEZIONE ASSISTENZA**32****COSA È ASSICURATO****32**

- Art. 73 - Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia assistenza 32
- Art. 74 - Gli immobili assicurabili 32
- Art. 75 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato 32
- Art. 76 - Spese d'albergo, di rientro anticipato ed eventuale invio di riparatori 32
- Art. 77 - Spese di trasloco 33
- Art. 78 - Prestazioni per gli animali domestici (cani e gatti) 33

**COSA NON È ASSICURATO****33**

- Art. 79 - Gli immobili non assicurabili 33
- Art. 80 - Quando non si ha diritto a nessuna prestazione 33

**LIMITI DI COPERTURA****33**

- Art. 81 - Limiti di copertura per tutte le prestazioni di Assistenza garantite 33
- Art. 82 - Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio 34
- Art. 83 - Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso l'immobile assicurato 34
- Art. 84 - Quando NON si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato 34
- Art. 85 - Limiti di copertura per le spese d'albergo, di rientro anticipato e dell'eventuale invio di riparatori 34
- Art. 86 - Limiti di copertura all'organizzazione del trasloco 35

**DOVE VALE LA COPERTURA****35**

- Art. 87 - Validità territoriale della Garanzia Assistenza 35

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****35**

- Art. 88 - Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della Garanzia Assistenza 35
- Art. 89 - Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute 35

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE**36****OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO****36**

- Art. 90 - Obbligo di dichiarazioni veritiere 36
- Art. 91 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio 36
- Art. 92 - Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni 36
- Art. 93 - Modifiche dell'Assicurazione 36
- Art. 94 - Oneri fiscali a carico del Contraente 36
- Art. 95 - Foro competente 36
- Art. 96 - Dolo e colpa grave 36
- Art. 97 - Rinvio alle norme di legge 37

**QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO****37**

- Art. 98 - Termini e modalità di pagamento del premio 37

**QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE****37**

- Art. 99 - Durata temporale dell'assicurazione 37

**COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE****37**

- Art. 100 - Diritto di recesso del Contraente 37
- Art. 101 - Disdetta del contratto 38
- Art. 102 - Perdita della qualifica di correntista della Banca 38
- Art. 103 - Recesso in caso di sinistro 38
- Art. 104 - Estinzione anticipata del mutuo ipotecario o finanziamento 39

| | |
|--|----|
| Art. 105 – Portabilità o trasferimento del mutuo | 39 |
| Art. 106 – Rinegoziazione del mutuo | 39 |

| | |
|--|-----------|
| NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI | 40 |
|--|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| GLOSSARIO | 45 |
|------------------|-----------|



SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI

ART. 1 – DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i Clienti e Dipendenti, inclusi i loro **familiari**, delle Casse Rurali/Banche di Credito cooperativo afferenti ad Assicura Group. I destinatari sono tutelati nella loro qualità di proprietari e/o locatari per i danni subiti dagli immobili di cui all'Art. 2 "Beni assicurabili" delle Condizioni di Assicurazione.



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 2 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura i Correntisti e dipendenti delle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo appartenenti ad Assicura Group che siano proprietari di:

- 1 **fabbricato e/o porzione di fabbricato**, destinato a civile **abitazione (ville e/o appartamenti)**, comprensivo di eventuale ufficio privato e delle relative **pertinenze**;
- 2 nel caso fosse assicurata una **porzione di fabbricato**, l'**assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **fabbricato** costituenti proprietà comune;
- 3 immobili, non destinati a **dimora abituale e/o saltuaria**, anche se dati a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso;
- 4 **fabbricati**, destinati a civile **abitazione**, anche se temporaneamente vuoti ed inoccupati;
- 5 **fabbricati**, destinati a civile **abitazione**, in corso di costruzione o ristrutturazione, ferme le esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
- 6 **arredamento domestico** anche se di proprietà di terzi.

Le garanzie della presente Sezione **Incendio** e Altri Danni ai Beni operano per **fabbricati** costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del **tetto, solai** e armatura del **tetto** comunque costruiti.

ART. 3 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati ai beni assicurati da:

- 1 **incendio**;
- 2 fulmine;
- 3 **esplosione** e **scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- 4 **implosione**;
- 5 caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali loro parti o cose trasportate;
- 6 urto di veicoli non appartenenti all'**Assicurato** o al **Contraente** in transito sulla pubblica via;
- 7 onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

Assimoco indennizza altresì nell'ambito della **somma assicurata**

- 8 i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate da:
 - a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - b) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - c) mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - d) colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti da 1) a 7) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;

- 9 i guasti causati alle cose assicurate, dall'**Assicurato**, da terzi o per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio** o altro evento garantito con la **polizza**;
- 10 i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti e/o tubazioni installate nel **fabbricato** indicato nel contratto e di sua esclusiva pertinenza, anche se non riscontrato un danno diretto e materiale al **fabbricato** stesso. Sono comprese, solo se assicurato il **fabbricato** ed il danno è

indennizzabile a termine di **polizza**, le spese per la riparazione della rottura, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **fabbricato** con il limite di €4.000,00. **Assimoco** non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

11 i **danni materiali** e diretti causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:

- a) macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del **fabbricato** (se assicurato), con esclusione degli **impianti di energia rinnovabile**; salvo attivazione, tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo, della garanzia "**Impianti di energia rinnovabile**".
- b) apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies (se assicurato **l'arredamento domestico**).

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

12 il **furto** di fissi e infissi, **sempreché** risulti assicurata la partita **fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **furto** o **rapina** consumati o tentati con il limite di € 2.000,00;

13 i **danni materiali** e diretti causati da **caduta accidentale** di ascensori e montacarichi;

14 i **danni materiali** e diretti a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore, con il limite di € 500,00;

15 nel caso in cui l'**abitazione** assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'**abitazione** stessa, per un periodo massimo di 3 mesi, con il limite di € 4.000,00;

16 qualora il **Contrante** o uno dei **familiari** stabilmente conviventi come definiti nel Glossario risulti proprietario di un'autovettura assicurata da contratto RC Auto stipulato con **Assimoco**, nel solo caso di **sinistro** derivante da **incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico** che abbiano interessato anche tale autovettura, **Assimoco** riconoscerà a titolo di **indennizzo** aggiuntivo la somma di € 1.000,00 a condizione che:

- a) l'autovettura, al momento del **sinistro**, fosse custodita in autorimessa facente parte e/o costituente una **pertinenza** del **fabbricato** adibito a **dimora abituale** indicato nel contratto;
- b) i danni siano irreparabili e comportino la demolizione totale dell'autovettura comprovata da idonea documentazione rilasciata dal PRA.

Nel caso in cui l'autovettura non fosse assicurata con **Assimoco**, fermo quanto previsto nei precedenti punti, **Assimoco** riconoscerà a titolo di **indennizzo** aggiuntivo la somma di € 500,00.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando i limiti, le **franchigie** e gli **scoperti** indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

ART. 4 – SPESE ASSICURATE

Assimoco, nell'ambito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione e della **somma assicurata**, indennizza le **spese** necessarie che siano conseguenza **diretta e materiale** del danno alle cose assicurate:

- 1** per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residui del **sinistro** con il limite del 30% del danno;
- 2** per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell'**abitazione** resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa con il limite del 10% del danno e il massimo di € 4.000,00;
- 3** solo se assicurato il **fabbricato**, di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del **fabbricato**

assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, con il limite di € 4.000,00 per **sinistro** e per anno.

Assimoco indennizza:

- a) le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del **fabbricato** assicurato e/o dell'area interessata dall'impianto.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti sulle cause dell'evento coperto.

- 4 per il rifacimento di documenti personali dell'**Assicurato** e/o dei suoi **familiari conviventi**, distrutti o danneggiati da **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione con il limite di € 500,00;
- 5 per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la **dimora abituale** assicurata è resa inabitabile a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione, per un periodo massimo di 3 mesi, con un limite di € 4.000,00. Queste spese, sostenute dall'**Assicurato** e dai suoi **familiari conviventi**, devono essere documentate.
- 6 Il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia fuoriuscito da rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del **fabbricato**;

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando i limiti, le **franchigie** e gli **scoperti** indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

ART. 5 – EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco indennizza i **danni materiali** e diretti, agli enti assicurati, all'**Abitazione** e/o al Contenuto causati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti sulle cause dell'evento coperto.

Assimoco non risponde dei danni

causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo;
- e) neve;
- f) cedimento o franamento del terreno;
- g) valanghe e/o slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

subiti da:

- a) **impianti di energia rinnovabile** salvo attivazione, tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo, della garanzia "**Impianti di energia rinnovabile**";
- b) insegne, tende e tendoni parasole, salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia "**Estensioni eventi atmosferici e tubature interrate**";
- c) camini, antenne e consimili installazioni esterne salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia "**Estensioni eventi atmosferici e tubature interrate**";
- d) enti all'aperto salvo cancelli e recinzioni;
- e) tettoie ad eccezione di quelle fisse ed integrate al **fabbricato**, salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia "**Estensioni eventi atmosferici e tubature interrate**"

- f) **fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**) ad eccezione di quelli costruiti in aderenza con il **fabbricato** principale, baracche o casette in legno o plastica non dotate di fondamenta in cemento e quanto in essi contenuto salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia “Estensioni eventi atmosferici e tubature interrate”.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 6 – SOVRACCARICO NEVE

Assimoco indennizza i **danni materiali** e diretti agli enti assicurati, conseguenti a crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve.

Si intendono esclusi i danni a **fabbricati** (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **tetto**, nonché a **fabbricati** (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) da scivolamento della neve sui **tetti** o comunque dalle coperture del **fabbricato** assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne TV;
- b) da valanghe e slavine;
- c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, **impianti di energia rinnovabile** (salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia “**Impianti di energia rinnovabile**”), impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 7 – TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Assimoco risponde:

- 1 dei **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da **incendio, esplosione, scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, **atti di terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2 degli altri **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Relativamente ai danni causati da **atti di terrorismo**, **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **indennizzo** per i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 8 – GELO

Assimoco indennizza i **danni materiali** e diretti all'**abitazione** e al suo contenuto da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate all'interno dell'**abitazione**.

Assimoco non **indennizza** i danni causati da rotture originate da gelo di impianti e condutture

posti:

- a) all'esterno del **fabbricato**, anche se su terrazzi e balconi e anche se protette da nicchie, armadi e o contenitori simili, oppure se interrati, anche se protette da apposite coibentazioni;
- b) in singoli vani del **fabbricato** sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **sinistro**.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo e precisamente fino ad € 4.000,00.

ART. 9 – RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI

Assimoco **indennizza** i **danni materiali** e diretti alle cose assicurate causati da:

- 1 traboccamento o rigurgito di fogne (con esclusione di quelle di competenza dell'amministrazione pubblica); occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza del **fabbricato**;
- 2 acqua piovana infiltrata nel **fabbricato** in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo e precisamente fino ad € 4.000,00.

ART. 10 – LASTRE

Assimoco si obbliga ad indennizzare l'**Assicurato** del danno a lui derivato per la rottura delle **lastre** facenti parte del **fabbricato** e/o del contenuto assicurato dovute a:

- 1 cause accidentali od a fatto di terzi;
- 2 onda sonora;
- 3 **incendio, furto** (consumato o tentato) **scoppio, esplosione**, fulmine, grandine;
- 4 dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

Ferme le altre esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** non indennizza:

- a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle **lastre** o relativi supporti, rimozione delle **lastre**;
- b) le rotture ai bordi delle **lastre** scorrevoli;
- c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

La presente prestazione **NON È OPERANTE** se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo e precisamente € 1.000,00 per **lastra** ed € 4.000,00 per **sinistro**.

ESEMPIO

La **franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato**. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e la **franchigia** fissa è di € 1.000, l'**indennizzo** sarà di € 4.000.

Lo **scoperto** al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla **somma assicurata** pari a € 10.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla **somma assicurata** pari a € 5.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l'intera **somma assicurata**.

Con la **franchigia** e lo **scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **rischio** che si possa verificare un evento dannoso.

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO**ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFITTUARIO O RISCHIO LOCATIVO**

Assimoco pagherà il **risarcimento** nel caso in cui l’**Assicurato** non sia proprietario dei locali, ma li abbia in locazione, in usufrutto o comodato ad uso gratuito.

Assimoco, nei casi di responsabilità dell’**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le presenti Condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei **danni** diretti e **materiali** cagionati da **incendio** od altro evento garantito dalla presente **polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall’**Assicurato**.

ESEMPIO

La garanzia **Rischio locativo** è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’**assicurazione** stipulata per il **rischio** locativo consente quindi all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

ART. 12 – DANNI A TERZI O RICORSO TERZI

Assimoco, fino alla concorrenza del **massimale assicurato**, risarcisce le somme che l’**Assicurato**, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai termini di legge, per **danni materiali e diretti** cagionati a terzi da **sinistro** indennizzabile ai termini della presente **polizza**.

Assimoco pagherà il **risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **massimale assicurato**.

L’**assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l’**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono considerati terzi tutte le persone stabilmente conviventi con l’**Assicurato** comprese nella definizione di **familiari** del Glossario.

Invece, sono considerati terzi, purché non conviventi con l’**Assicurato**, i figli, i genitori, i parenti ed affini, dello stesso.

L’**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’**Assicurato**. L’**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Codice Civile.

ESEMPIO

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un **incendio** che bruci il **tetto** della casa. L’**incendio** si propaga al **tetto** del vicino, causando gravi danni. Se ho una **polizza** sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio **tetto** e se nella **polizza** è compreso il “**ricorso terzi**” la **polizza** sulla casa pagherà anche i danni al **tetto** del vicino.

È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti con la “responsabilità civile della proprietà del **fabbricato**”.

ART. 13 – ESTENSIONE TUBATURE INTERRATE

A parziale deroga di quanto disposto all’art. 3 “I Danni Assicurati” punto 10 delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** rimborsa, applicando il limite di **risarcimento** di € 1.500,00 per **sinistro** e anno assicurativo, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrimate - inclusi i relativi raccordi - di pertinenza del **fabbricato** assicurato che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del **fabbricato** e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un danno

diretto e materiale al **fabbricato** stesso.

La presente estensione di garanzia NON È OPERANTE se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.

Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stitilicidio.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando **le franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 14 – IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione e dalle esclusioni, le garanzie di cui all'Art. 3 punto 11 "I danni assicurati" (**fenomeno elettrico**), Art. 5 "Eventi atmosferici", Art. 6 "Sovraccarico di neve", sono operanti anche per:

- 1 impianti fotovoltaici della potenza massima di 6,0 Kwp di pertinenza del **fabbricato** assicurato con la presente sezione;
- 2 impianti solari termici di pertinenza del **fabbricato** assicurato con la presente sezione. In caso di danni da grandine è previsto un limite di **indennizzo** di € 1.500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'**indennizzo** sarà effettuato secondo quanto riportato nello schema riepilogativo.

ART. 15 – ESTENSIONE EVENTI ATMOSFERICI

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5 "Eventi Atmosferici", **Assimoco** indennizza I danni:

- 1 alle tende e/o tendoni parasole a condizione che siano stabilmente installati al **fabbricato** assicurato, applicando il limite di **risarcimento** di € 750,00 per **sinistro** e anno assicurativo;
- 2 ai camini posti sul **tetto** dell'**abitazione** a condizione che siano costruiti in muratura e costituiscano parte stabile del **fabbricato** assicurato, applicando il limite di **risarcimento** di € 750,00 per **sinistro** e anno assicurativo;
- 3 a **fabbricati** di pertinenza anche aperti su più lati; a porticati, verande, tettoie, dehors, anche aperti su più lati, costruiti in **materiali incombustibili** e combustibili con strutture portanti verticali ancorate al suolo, applicando il limite di **risarcimento** di € 2.500,00 per **sinistro** e anno assicurativo.

La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il **fabbricato** è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.



COSA NON È ASSICURATO

ART. 16 – I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco NON **assicura** i **fabbricati** che abbiano la seguente destinazione:

- 1 **dimore**/immobili/**fabbricati** diversi da **ville** e/o **appartamenti**;
- 2 **dimore**/immobili/**fabbricati** abbandonati;
- 3 **dimore**/immobili/**fabbricati** in cattivo stato di manutenzione;
- 4 **dimore**/immobili/**fabbricati** ubicati in paesi esteri.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 17 – I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco Non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da **esplosione** o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- 4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da **inondazioni** ed altri eventi atmosferici salvo quanto previsto dall'art. 5 "Eventi atmosferici" delle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
- 5 da smarrimento o da **furto** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- 6 alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno **scoppio** se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- 7 indiretti quali:
- cambiamenti di costruzione; mancanza di godimento salvo il caso in cui la **dimora abituale** diventi inagibile a seguito di **sinistro** indennizzabile ai termini di **polizza** (spese alloggio sostitutivo);
 - mancanza di locazione salvo il caso in cui l'**abitazione** assicurata sia locata a terzi e la perdita di canone di locazione derivi da **sinistro** indennizzabile ai termini di **polizza**;
 - qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- 8 alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente ai **danni materiali** e diretti causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati;
- 9 causati da fuoriuscita d'acqua e da **fenomeno elettrico** previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazioni quando il **fabbricato** è in **corso di costruzione**, di **ristrutturazione** (incluso il relativo contenuto), a meno che i lavori di costruzione/ristrutturazione siano ininfluenti sulle cause dell'evento. Allo stesso modo, sono escluse le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas previste dall'art. 4 punto 3 "Spese Assicurate" delle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

ART. 18 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Assimoco pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – FORMULA DELUXE | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Articolo/ Comma | Garanzia | Limite di indennizzo |
| 24 | Onorari periti | 10% del danno con il massimo di € 4.000,00 |
| 4/1 | Spese di demolizione e sgombero | 30% del danno |
| 3/10 | Spese ricerca guasti danni da acqua condotta | € 4.000,00 per sinistro e annualità |
| 3/11 | Fenomeno elettrico | La somma assicurata |
| 4/2 | Spese di rimozione, ricollocamento, trasloco | 10% del danno con il massimo di € 4.000,00 |
| 3/12 | Furto di fissi ed infissi | € 2.000,00 |
| 4/3 | Dispersione gas | € 4.000,00 per sinistro e per anno |
| 3/14 | Prodotti alimentari in refrigerazione | € 500,00 per sinistro |
| 4/4 | Rifacimento documenti | € 500,00 per sinistro |
| 4/5 | Alloggio sostitutivo | € 4.000,00 - massimo 3 mesi |
| 3/15 | Perdita pigioni | € 4.000,00 - massimo 3 mesi |
| 3/16 | Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata | € 1.000,00 per sinistro se autovettura assicurata RC Auto con Assimoco |
| 3/16 | Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata | € 500,00 per sinistro se autovettura NON assicurata RC Auto con Assimoco |
| 14 | Impianti energia rinnovabile | Massimo € 1.500,00 per i danni da grandine per impianti solari termici |
| 5 | Eventi atmosferici | La somma assicurata |
| 6 | Sovraccarico neve | La somma assicurata |
| 7 | Eventi sociopolitici | La somma assicurata |

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – FORMULA DELUXE | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Articolo/ Comma | Garanzia | Limite di indennizzo |
| 7 | Terrorismo | La <i>somma assicurata</i> |
| 8 | Gelo | € 4.000,00 per <i>sinistro</i> |
| 9 | Rigurgito fogne | € 4.000,00 per <i>sinistro</i> |
| 10 | Lastre | € 1.000,00 per <i>lastra</i> e € 4.000,00 per <i>sinistro</i> |
| 13 | Estensione tubature interrante | € 1.500,00 per <i>sinistro</i> ed anno |
| 15/1 | Eventi atmosferici- tende e tendoni parasole | € 750,00 per <i>sinistro</i> ed anno assicurativo |
| 15/2 | Eventi atmosferici- camini | € 750,00 per <i>sinistro</i> ed anno assicurativo |
| 15/3 | Eventi atmosferici- <i>fabbricati</i> , porticati, verande, tettoie e dehors aperti su più lati | € 2.500,00 per <i>sinistro</i> ed anno assicurativo |

La presente sezione è prestata senza applicazione di *franchigie* e/o *scoperti*

**DOVE VALE LA COPERTURA****ART. 19 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

Assimoco si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 20 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di *sinistro* il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 21 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di *sinistro* spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *sinistro*.

ART. 22 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 23 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli **obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro**.
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**.
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 24 – ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, in caso di **sinistro**, nell'ambito della **somma assicurata**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, **fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di €. 4.000,00.**

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 25 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 26 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

L'**esagerazione dolosa del danno** si verifica quando l'**assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà

ART. 27 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 28 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso

- 1 le persone che in qualità di ospiti dell'**Assicurato**, siano presenti nella sua **abitazione**;
- 2 il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini dell'**Assicurato**;
- 3 gli **assicurati** con **polizza** ASSihome in corso di validità con Sezioni **Incendio**, eventi naturali ed altri danni ai beni o Responsabilità Civile attivata, purché il **Contraente** o l'**Assicurato** stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- 4 i collaboratori domestici e le altre persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile medesimo.

Il **diritto di rivalsa** consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**

ART. 29 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione **Incendio** sono prestate nella forma "**Valore a Nuovo**" e più precisamente:

- 1 per i **fabbricati** sarà corrisposta la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**.
- 2 per l'**arredamento domestico** sarà corrisposto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

La liquidazione avverrà secondo il principio del "**valore a nuovo**" esclusivamente nel caso di effettiva ricostruzione del **fabbricato** o rimpiazzo delle cose assicurate; relativamente alla ricostruzione del **fabbricato**, la liquidazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto della normativa vigente in ambito di edilizia quale a titolo esemplificativo: la materia ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza al momento del **sinistro**. Qualora ciò non avvenisse **Assimoco** liquiderà il danno sulla base del valore del bene al momento del **sinistro** ai sensi della normativa vigente.

Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato

Per **valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00; **Indennizzo**: €5.000,00.

Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari marca e caratteristiche € 800,00; **Indennizzo** €800,00.)

ART. 30 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 29 "Determinazione dell'ammontare del danno",

Assimoco indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della Sezione **Incendio**, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il **valore a nuovo** al momento del **sinistro** delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, **Assimoco** prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del **sinistro** qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

ART. 31 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

L'**assicurazione a primo rischio assoluto** è la forma di **assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad **indennizzare** il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **regola proporzionale**.

Esempio applicazione Primo Rischio Assoluto

Valore immobile: 100.000,00 €

Valore assicurato in **polizza**: 50.000,00€ (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **sinistro**)

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 10.000,00

Esempio applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: € 100.000,00

Valore assicurato in **polizza**: € 50.000,00

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 5.000,00 (poiché in **polizza**

l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell'immobile

ART. 32 – TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1 **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2 l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 33 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà **quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione**.

ART. 34 – ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50%** di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari

effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della **somma assicurata**;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **sinistro**;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **sinistro**.
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di **assicurazione** vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

SEZIONE FURTO E RAPINA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 35 – DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i Clienti e Dipendenti, inclusi i loro **familiari**, delle Casse Rurali/Banche di Credito cooperativo afferenti ad Assicura Group. I destinatari sono tutelati nella loro qualità di proprietari di beni personali in caso di **furto, scippo e rapina** fuori dalla **abitazione**.

ART. 36 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco **indennizza**:

in caso di **furto e rapina**, i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all'interno di uno dei tipi di dimora assicurabili;

ART. 37 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco indennizza i **danni materiali** e diretti derivanti dal **furto** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del **furto** si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- 1 violandone le difese esterne mediante:
 - a) rottura, **scasso**;
 - b) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - c) uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.
 - 2 per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3 in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
 - 4 sono compresi in garanzia i **furti** commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta d'ingresso dell'**abitazione**) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'**Assicurato** o dei suoi **familiari**; i danni saranno risarciti con la detrazione del 15% dell'importo liquidabile come altresì indicato nello schema riepilogativo
- Sono compresi, nell'ambito della **somma assicurata**:
- 5 i guasti causati alle cose assicurate per commettere il **furto** o per tentare di commetterlo;
 - 6 i **danni materiali** e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del **furto** o della **rapina** consumati o tentati;
 - 7 la **rapina** e l'**estorsione** (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in **polizza** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - 8 i guasti cagionati dai ladri, in occasione di **furto** o **rapina** consumati o tentati, alle parti di **fabbricato** costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonché impianti d'allarme, le recinzioni ed i cancelli;
 - 9 il rimborso delle spese e gli onorari di competenza del Perito che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'**Assicurato** a seguito di nomina del terzo Perito e ciò, complessivamente, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di € 2.500,00. Resta convenuto che l'**Assicurato** è tenuto a dare ad **Assimoco** la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al/ai Perito/i anzidetti;
 - 10 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature e le duplicazioni delle chiavi con altre

uguali od equivalenti per qualità, in seguito al verificarsi di un evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di € 250,00.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 38 – SCIPPO

Assimoco pagherà l'**indennizzo**, fino alla concorrenza della somma indicata in **polizza**, anche nel caso di:

- 1 **scippo**;
- 2 **rapina**;
- 3 sottrazione in occasione di malore o infortunio.

di enti e **valori** ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'**Assicurato** e/o suoi **familiari** conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'**abitazione** ma entro i confini della Repubblica Italiana.

Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun **indennizzo** nel caso di smarrimento o **furto** con destrezza.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 39 – I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco NON assicura:

i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all'interno di **abitazioni** che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 40 – I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco NON assicura i danni:

- 1 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, **atti di terrorismo** o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- 2 verificatisi in occasione di **incendi, esplosioni** anche nucleari, **scoppi**, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, **inondazioni** ed altri sconvolgimenti della natura, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- 3 agevolati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- 4 commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - a) da persone che abitano con il **Contraente** o con l'**Assicurato** od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - b) da persone del fatto delle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** deve rispondere;
 - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d) da persone legate al **Contraente** o all'**Assicurato** da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- 5 avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.
- 6 indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- 7 causati alle cose assicurate da **incendi, esplosioni** o **scoppi** provocati dall'autore del **sinistro**.

ART. 41 – SCOPERTO PER DIMORE SALTUARIE

Per le **dimore saltuarie** **Assimoco** corrisponde all'**Assicurato** l'85% dell'importo liquidato a termini di **polizza**, restando il 15% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso. Pertanto, nel caso di **assicurazione** presso diversi Assicuratori, **Assimoco** determinerà l'indennità senza tenere conto dello **scoperto** e successivamente detraerà lo stesso dall'importo così calcolato.

Lo **scoperto** è la parte di danno, indennizzabile a termini di **polizza**, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**.

ESEMPIO

Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla **somma assicurata** pari a € 10.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla **somma assicurata** pari a € 5.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l'intera **somma assicurata**

ART. 42 – DELIMITAZIONE DI GARANZIE

Assimoco liquida l'**indennizzo** della garanzia **furto** applicando i limiti di seguito riportati:

- 1 per gioielli e preziosi carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, 40% della **somma assicurata**;
- 2 per denaro, 10% della **somma assicurata**;
- 3 per oggetti nelle **dipendenze**, 10% della **somma assicurata**.

Tali limiti di **indennizzo** non si applicano quando tali beni siano conservati in cassaforte.

ART. 43 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Assimoco pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – FURTO E RAPINA | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Articolo/Comma | Garanzia | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
| 37/4 | Furto con presenza di persone in casa | | 15% del danno liquidabile |
| 49 | Onorari periti | 10% del danno con il massimo di € 2.500,00 | |
| 37/10 | Spese sostituzione/duplicazione chiavi | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 250,00 | |
| 42/1 | Per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni | 40% della somma assicurata | |
| 42/2 | Per denaro | 10% della somma assicurata | |
| 42/3 | Per oggetti nelle dipendenze | 10% della somma assicurata | |
| 41 | scoperto per dimora saltuaria | Somma assicurata solo dimora saltuaria | 15% dell' indennizzo |

La presente sezione è prestata senza applicazione di **franchigie**.

La **franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato**. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e la **franchigia** fissa è di € 1.000, l'**indennizzo** sarà di € 4.000.

Lo **scoperto** al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 (inferiore alla **somma assicurata** pari a € 10.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 4.500; invece, nel caso in cui il danno accertato è di € 8.000 (superiore alla **somma assicurata** pari a € 5.000) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l'intera **somma assicurata**.

Con la **franchigia** e lo **scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **rischio** che si possa verificare un evento dannoso

**ART. 44 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

Assimoco si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**ART. 45 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 avvisare l'Intermediario oppure **Assimoco** entro il primo giorno lavorativo da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;
- 2 fornire ad **Assimoco**, o all'Intermediario che ha rilasciato la **polizza**, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 3 denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 4 adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui ai punti 3 e 4 sono a carico di **Assimoco** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la **somma assicurata** e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Assimoco** provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve, altresì:

- 5 tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad **indennizzo**;
- 6 dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del *sinistro* oltre la realtà e l'entità del danno;
- 7 tenere a disposizione di **Assimoco** e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova; nonché facilitare le indagini e gli accertamenti di **Assimoco** e quelli che i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 46 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da **Assimoco**. In caso di *sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *sinistro*.

ART. 47 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti

sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 48 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**.
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**. L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del **sinistro**.
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni svolte eventualmente in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 49 – ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, in caso di **sinistro**, nell'ambito della **somma assicurata**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **assicurazione** nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di € 2.500,00.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 50 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà

ART. 51 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 52 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del **sinistro**, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del **sinistro**.

ART. 53 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso ad **Assimoco** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di **Assimoco** se questa ha **indennizzato** integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi ad **Assimoco** l'intero importo riscosso a titolo di **indennizzo** per le cose medesime. Se invece **Assimoco** ha indennizzato il danno solo in parte, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'**indennizzo** riscosso da **Assimoco** per le stesse o di

farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**indennizzo** a termini di **polizza** e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**indennizzo** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **sinistro**, **Assimoco** è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di abbandonare ad **Assimoco** le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di **Assimoco** di rifiutare l'abbandono pagando l'**indennizzo** dovuto.

ART. 54 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

L'assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di **assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad **indennizzare** il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **regola proporzionale**.

Esempio applicazione Primo Rischio Assoluto

Valore immobile: 100.000,00 €

Valore assicurato in **polizza**: 50.000,00€ (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **sinistro**)

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 10.000,00

Esempio applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: € 100.000,00

Valore assicurato in **polizza**: € 50.000,00

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 5.000,00 (poiché in **polizza**

l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell'immobile)

ART. 55 – TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1 **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2 l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 56 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

SEZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE”



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 57 – DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i Clienti e Dipendenti, inclusi i loro **familiari**, delle Casse Rurali/Banche di Credito cooperativo afferenti ad Assicura Group. I destinatari sono tutelati per danni cagionati a terzi

- 1 collegati alla vita privata, di relazione e alle attività del tempo libero;
- 2 collegati ad immobili di cui sono proprietari o locatari.

ART. 58 – COSA ASSICURIAMO

Assimoco, si obbliga a tenere indenne l’**Assicurato**, inclusi i suoi **familiari**, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e di **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai **rischi** della vita privata, della vita di relazione ed in generale da tutte le attività del tempo libero (Garanzia RC Vita privata e di Relazione), nonché in relazione alla proprietà dei **fabbricati** destinati a civile **abitazione** purché ubicati nel Territorio della Repubblica Italiana.(Garanzia Rc Proprietà delle Dimore e di altri Immobili). **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni derivanti da fatti dolosi.

È possibile attivare le coperture nel seguente modo:

- 1 Formula Garanzia RC Vita Privata e di Relazione, oppure
- 2 Formula Garanzia RC Proprietà delle Dimore e di altri Immobili;
- 3 Entrambe le formule.

Per **familiari** si intendono i soggetti sotto indicati risultanti stabilmente conviventi in base al Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia dell’**Assicurato** e/o **Contraente**:
il coniuge ed il convivente more-uxorio;
i genitori ed i figli;
i fratelli, le sorelle, gli affini, gli affiliati, gli adottivi, i minori in affidato;
i figli minori, quando non conviventi e non risultanti dal Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia, in stato di affidamento congiunto con il coniuge a seguito di separazione legale o divorzio.

ART. 59 – RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all’**Assicurato**, inclusi i suoi **familiari**, ai sensi di legge, per i **danni corporali** e **materiali** cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero.

Fatti relativi alla vita privata

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 1 derivanti dalla conduzione del **fabbricato** o porzione di **fabbricato** costituente la **dimora abituale** e/o la **dimora saltuaria** dell’**Assicurato** comprese quelle prese in locazione (per intero o pro-quota) dai **familiari** per motivo di studio;
- 2 derivanti dalla proprietà e/o uso di **arredamento domestico**, di beni mobili, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai **tetti**, da coperture similari e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore - **sempreché non soggetti all’assicurazione RC Obbligatoria** - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, posti sia nella **dimora abituale** sia nelle **dimore saltuarie** dell’**Assicurato**;
- 3 derivanti dal fatto dei figli minori anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dell’**Assicurato**, inclusi i **danni corporali** subiti da tali persone;
- 4 da fatto dei soggetti della cui condotta debba rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al Nucleo Familiare dell’**Assicurato**, inclusi i **danni corporali** subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali

- soggetti;
- 5 derivanti dalla temporanea custodia di minori da parte dell'**Assicurato**;
 - 6 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni indennizzabili a termini di **polizza** con il limite di € 200.000,00 per ciascuna annualità assicurativa;
 - 7 a cose di terzi conseguenti ad **incendio**, **scoppio** ed **esplosione** delle cose di proprietà dell'**Assicurato** e dei suoi **familiari** o dallo stesso detenute con il limite di € 200.000,00 per ciascun **sinistro** ed annualità assicurativa, compresi i danni:
 - a) cagionati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'**Assicurato** stesso a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi;
 - b) derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, **appartamenti** di residence e strutture similari, **appartamenti** e locali in genere presi in **locazione** per villeggiatura o turismo, a condizione che il soggiorno, l'uso, la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
 - 8 **danni materiali** a cose di terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'**Assicurato** oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili, nonché a parziale deroga dell'Art. 64 lettera p), in qualità di locatario, al **fabbricato** in locazione con il limite di € 200.000,00 per ciascun **sinistro** ed annualità assicurativa

Fatti relativi alla vita di relazione:

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 9 derivanti dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
- 10 derivanti dal fatto colposo in qualità di pedone;
- 11 derivanti dalla responsabilità personale imputabile all'**Assicurato** quando presta attività di volontariato, con esclusione della responsabilità derivante dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie;
- 12 derivanti dall'intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell'**Assicurato** di cibi, bevande e simili;
- 13 derivanti dalla proprietà o possesso di **animali domestici** (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti), incluso l'uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. Si intende compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell'**Assicurato** in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi; cagionati a terzi - trasportati e non trasportati - all'insaputa e contro la volontà dell'**Assicurato**, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
- 14 cagionati dall'**Assicurato** o dai suoi **familiari**, per la responsabilità personale a loro derivante in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i **danni materiali** al veicolo e/o natante. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC obbligatoria del veicolo e/o natante;
- 15 provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'**Assicurato** o dei suoi **familiari**, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- 16 provocati dall'**Assicurato** o dai suoi **familiari** alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 6 mesi dal **sinistro** venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa;
- 17 cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori dell'**Assicurato**;

- 18 **danni corporali** (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby-sitter o alla pari - cui vengono affidati i figli minori comprese le rivalse di enti previdenziali (R.C.O.);
- 19 cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e **valori** in genere.

Fatti relativi al tempo libero:

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 20 derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo, il tutto a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con le norme di legge vigenti in materia;
- 21 cagionati dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 m. di lunghezza; sono considerati terzi, limitatamente ai **danni corporali**, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone;
- 22 derivanti dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
- 23 cagionati dalla pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticoltura, di campeggio;
- 24 derivanti dalla proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (ferma l'esclusione del controvalore dei modelli);
- 25 cagionati dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli, di carrozzine (anche a motore) e di veicoli a braccia per uso di invalidi.

Le suddette garanzie sono prestate nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione degli **scoperti** e fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo.

ART. 60 – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELLE DIMORE E DI ALTRI IMMOBILI

La Garanzia RC Proprietà delle Dimore e di altri Immobili vale per il proprietario dei **fabbricati**, inclusi i suoi **familiari**, per i **danni corporali** e **materiali** cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del/i **fabbricato**/i o porzione di **fabbricato** di civile **abitazione**, destinato/i ad uso **dimora abituale** e/o **dimora saltuaria**. La garanzia è valida solo per **fabbricati** ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile:

- 1 derivante da lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile o porzione di **fabbricato** di proprietà compresa la committenza;
- 2 conseguente a lavori di straordinaria manutenzione, per la responsabilità civile in capo all'**Assicurato** nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito dell'ex D.Lgs. 81/08;
- 3 oltre a quanto previsto dalla definizione di **fabbricato**, derivante dalla proprietà di strade private, di muri di sostegno, di orti, di giardini (ivi comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto);
- 4 derivante da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai **tetti** o da coperture similari, nonché dai marciapiedi o dalle aree di accesso all'**abitazione**;
- 5 derivante da spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale:
 - a) degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, sempreché tutti di pertinenza del **fabbricato** con il limite di € 200.000,00 per ciascun **sinistro** ed annualità assicurativa. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 64 lettera n) "I Danni non assicurati" sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo con il limite di € 3.000,00 per ciascun **sinistro**.
 - b) di scarichi fognari, purché di pertinenza del **fabbricato** assicurato; **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non pertinenti il **fabbricato**; da rottura, rigurgito,

traboccamento della rete fognaria pubblica con il limite di € 200.000,00 per ciascun **sinistro** ed annualità assicurativa.

Assimoco pagherà l'**indennizzo** anche nel caso di **danni**:

- 6 cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati con il limite di € 200.000,00 per ciascun **sinistro** ed annualità assicurativa;
- 7 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **danni materiali** indennizzabili a termini di **polizza** con il limite di € 200.000,00 per ciascun **sinistro** ed annualità assicurativa;
- 8 a cose di terzi conseguenti ad **incendio**, **scoppio** ed **esplosione** delle cose (inclusi i **fabbricati**) di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute con il limite di € 200.000,00 per ciascun **sinistro** ed annualità assicurativa.

Le garanzie sono prestate nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione delle **franchigie/scoperti** e fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 61 – ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST

Premesso che l'**Assicurato** nell'ambito della sua **dimora abituale** e/o all'interno di locali posti in **dipendenze** ad essa annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l'attività di **Bed & Breakfast**, a parziale deroga di quanto disposto all'art. 64 - lettera l) "I Danni non assicurati" delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, l'**assicurazione** comprende i **danni corporali e materiali** cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività in premessa. **Assimoco** corrisponderà il **risarcimento** a condizione che:

- a) le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 ed i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- b) che l'attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.

Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione; il **massimale** indicato in **polizza** rappresenta il limite massimo di **risarcimento** per uno o più **sinistri** originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della **polizza**. In relazione alle cose consegnate o non consegnate, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 64 - lettera p) "I Danni non assicurati" delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, la garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Questa estensione è prestata con l'applicazione delle **franchigie/scoperti** e fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** per ciascun ospite indicati nello schema riepilogativo. Agli effetti dell'applicazione del limite di **risarcimento**, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o **appartamenti**.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, **valori**, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'**Assicurato** e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni cagionati da **incendio** e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.

Le suddette garanzie sono prestate nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione degli **scoperti** e fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo.

ART. 62 – PROPRIETÀ DI ALTRI IMMOBILI

Se l'**Assicurato** possiede a titolo di proprietà una o più unità immobiliari destinate a civile **abitazione (appartamenti/ville)** ubicate nel territorio dello Stato Italiano, **Assimoco** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi - inclusi i locatari - in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario degli immobili - incluso il loro contenuto. La garanzia non comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla conduzione delle singole unità immobiliari, siano esse locate o non locate a terzi.

La presente garanzia opera fino ad un massimo di 5 unità immobiliari e secondo le seguenti modalità:

- a) la prima unità immobiliare, diversa da **dimora abituale** e **saltuaria**, è sempre automaticamente compresa, a condizione che sia attivata la garanzia Base RC Proprietà e Vita Privata o RC Proprietà e l'ubicazione indicata nell'apposito allegato;
- b) per le ulteriori unità immobiliari, diverse da **dimora abituale** e **saltuaria**, sia indicata l'ubicazione e pagato il relativo **premio**.

Ai fini della presente estensione si intendono valide ed operanti le condizioni previste dall'Art. 60 "Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili".

**CHI E COSA NON È ASSICURATO****ART. 63 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Ai fini della presente **assicurazione** non sono considerati terzi:

- 1 l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** anche se non conviventi, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2 il convivente "more uxorio" e i relativi figli se conviventi; anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli **animali** temporaneamente loro affidati.

A parziale deroga di quanto in precedenza sopraindicato, i genitori ed i figli con proprio certificato anagrafico di stato di famiglia residenti e domiciliati in porzione indipendente dello stesso **fabbricato** dell'**Assicurato**, sono considerati terzi limitatamente ai **danni materiali** conseguenti a spargimento di liquidi e da **incendio, scoppio** ed **esplosione** di cose dell'**Assicurato**.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 64 – I DANNI NON ASSICURATI**

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- a) causati da fatto doloso dell'**Assicurato** e dei suoi **familiari**; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi e di cui l'**Assicurato** debba rispondere;
- b) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai **rischi** assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentali di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati.
- d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- e) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- f) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- h) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, **atti di**

terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

- i) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
- j) causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;
- k) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
- l) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'**Assicurato** o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
- m) da **furto, rapina**, nonché a cose di terzi derivanti da **incendio, esplosione o scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'art. 59 punto 7) "Garanzia responsabilità civile vita privata e di relazione" ed all'art. 60 punto 8) "Garanzia Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili" delle Condizioni di **Assicurazione**
- n) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;
- o) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore soggetti a RCA obbligatoria, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC;
- p) alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo i danni cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali con esclusione di denaro, oggetti preziosi e **valori** in genere e fatti salvi i beni oggetto di contratto di locazione e comodato a favore dell'**Assicurato**;
- q) derivanti dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.

ART. 65 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Assimoco pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

| SCHEMA RIEPILOGATIVO – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | | |
|---|---|---|
| Articolo/ Comma | Garanzia | Limite di indennizzo |
| 59 | Responsabilità Civile Vita Privata | massimale RCT |
| 59/7 | Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
| 59/8 | Danni da spargimento liquidi | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
| 59/6 | Danni da interruzione o sospensione di attività | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
| 60 | Responsabilità Civile fabbricati | massimale RCT |
| 60/5 | Danni da spargimento liquidi | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
| 60/5 | Danni da spargimento liquidi causati da gelo | € 3.000,00 per ciascun sinistro |
| 60/6 | Danni da inquinamento accidentale | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
| 60/7 | Danni da interruzione o sospensione di attività | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
| 60/8 | Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
| 66 | Danni provocati in USA/Canada e Messico | Fino al massimale da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice Civile) |
| 61 | Cose consegnate | € 600,00 per ospite |
| 61 | Cose non consegnate | € 300,00 per ospite |
| 60 | Responsabilità Civile fabbricati altri immobili | massimale RCT |

La presente sezione è prestata senza applicazione di **franchigie** e/o **scoperti**

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 66 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo. Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico la garanzia è prestata per i **danni corporali** e materiali, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed entro i limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo. Nel caso in cui l'**Assicurato** trasferisca la sua residenza all' Estero, deve darne comunicazione all'Intermediario che gestisce il contratto il quale provvederà a modificarlo escludendo la garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione, in tale ipotesi l'**Assicurato** avrà diritto al rimborso del **premio** imponibile pagato e non goduto relativa al periodo residuo per il quale il **rischio** è cessato.

Se il **Contraente** omette la comunicazione di cui sopra, **Assimoco** non è tenuta a corrispondere il **risarcimento**.

La garanzia responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili vale esclusivamente per i **fabbricati** ubicati sul territorio della Repubblica Italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 67 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro **10 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro** successivamente da lui ricevuti. Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 68 – MASSIMO RISARCIMENTO

Assimoco non risponde per somme superiori al **massimale** previsto in **polizza** per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO qualora attivata.

ART. 69 – PLURALITÀ DI ASSICURATI

I **massimali** stabiliti in **polizza** per il danno relativo alla domanda di **risarcimento** restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità tra di loro.

ART. 70 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi ella presente **polizza** l'**assicurazione** opera a tutela del patrimonio dell'**Assicurato**, anche per la quota del danno derivante dal vincolo di solidarietà di cui all'Art. 2055 cc, fermo il diritto di regresso di **Assimoco** nei confronti dei terzi responsabili.

ART. 71 – GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull' **Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **massimale**, le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 72 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

SEZIONE ASSISTENZA



COSA È ASSICURATO

ART. 73 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA

In caso di **sinistro**, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di **Assicurazione**, sono fornite da **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.** con sede in Milano (Piazza Trento, 8), in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.** (di seguito denominata **Europ Assistance**) e **ASSIMOCO S.p.A.**

ART. 74 - GLI IMMOBILI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle prestazioni della Garanzia Assistenza solo i beni immobili con **destinazione d'uso** residenziale

ART. 75 - INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO

Europ Assistance, in caso di emergenza, invierà presso l'immobile assicurato e su richiesta del **Contraente** o di una delle persone in esso residenti:

- 1 un elettricista** se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'immobile assicurato a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello **scasso** dell'impianto di allarme;
 - 2 un fabbro**, se è impossibile accedere nell'immobile assicurato a causa del **furto**, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello **scasso** delle serrature;
 - 3 un fabbro**, se sono insicuri i locali dell'immobile assicurato a causa della compromessa funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di **furto** tentato o consumato, **incendio**, fulmine, **scoppio**, **esplosione**, atti vandalici o **allagamento**;
 - 4 un idraulico**, se l'immobile assicurato è allagato o se, in esso, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - 5 un idraulico**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
 - 6 personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se, in un punto qualsiasi dell'immobile assicurato, si è verificato un **allagamento** o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - 7 personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile assicurato a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
 - 8 un sorvegliante**, per un periodo massimo di 12 ore, se risulta compromessa la sicurezza dell'immobile assicurato a causa di atti di vandalismo, di **furto** o di tentato **furto**;
 - 9 un termoidraulico** per ripristinare, nell'arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l'impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento; il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco viene segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e se non sono immediatamente disponibili i necessari pezzi di ricambio.
-

ART. 76 – SPESE D'ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO ED EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI

Europ Assistance, in caso di **furto**, tentato **furto**, **incendio**, fulmine, **esplosione** e **scoppio** ai danni dell'immobile assicurato, si obbliga a fornire le seguenti prestazioni:

- 1** organizzare il pernottamento in albergo dei residenti, se l'immobile assicurato dovesse risultare inagibile;
- 2** fornire ad uno dei residenti un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il suo immediato rientro nell'immobile assicurato, se, al momento del **sinistro**, tutti i residenti si trovino a più di 50 km di distanza; qualora il residente nell'immobile assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, **Europ Assistance** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per

- recuperare successivamente il veicolo stesso;
- 3 inviare un riparatore o un manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi;
 - 4 inviare un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore); il riparatore sarà inviato nelle 24 ore successive alla segnalazione del guasto, ma non decorrenti nei giorni di sabato, domenica e festivi.

ART. 77 – SPESE DI TRASLOCO

Europ Assistance, in caso di *incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto* che determini l'inagibilità per almeno 30 giorni dell'immobile assicurato, provvederà ad organizzare il trasloco del suo mobilio in un altro immobile ad uso residenziale o in un deposito che siano ubicati in Italia.

ART. 78 – PRESTAZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI (CANI E GATTI)

Europ Assistance, in caso di malattia o infortunio di un animale domestico accudito nell'immobile assicurato, s'impegna a fornire quanto segue:

- 1 una consulenza veterinaria telefonica sulla patologia dell'animale domestico;
- 2 la comunicazione telefonica dei recapiti dei Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova e delle indicazioni per raggiungerli.

**COSA NON È ASSICURATO**

ART. 79 – GLI IMMOBILI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili gli immobili che abbiano *destinazione d'uso* diversa da quella residenziale.

ART. 80 – QUANDO NON SI HA DIRITTO A NESSUNA PRESTAZIONE

Europ Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- 1 per i *sinistri* avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, *atti di terrorismo* o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2 per i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell'immobile assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- 3 per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- 4 conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

**LIMITI DI COPERTURA**

ART. 81 – LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE

Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza vengono erogate direttamente da **Europ Assistance** o da soggetti esplicitamente autorizzati da **Europ Assistance** ad erogarle.

Tutte le prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della *polizza*, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, **Europ Assistance** non è tenuta a fornire *indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su *abitazioni* di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che **Europ Assistance** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la Garanzia Assistenza sono state contratte più *assicurazioni* presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con **Assimoco, Europ Assistance** erogherà le prestazioni previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la *polizza* attivata.

ART. 82 – DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI O DEL CONDOMINIO

Qualora si accerti che le prestazioni della Garanzia Assistenza sono state erogate a seguito di **danni** attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, **Europ Assistance** potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle prestazioni erogate.

ART. 83 – LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO

Assimoco sostiene le spese di uscita e di manodopera per l'invio d'emergenza di un elettricista, di un fabbro, di un idraulico o di un termoidraulico, di cui all'Art. 75, fino ad un massimo di € 250,00 per **sinistro** e di € 700,00 per annualità assicurativa. Tali limiti di spesa valgono per ciascuna delle quattro figure professionali elencate.

Non sono in ogni caso a carico di **Assimoco** i costi relativi ai materiali necessari per le riparazioni.

Assimoco tiene a proprio carico il costo dell'intervento di asciugatura fino ad un massimo di € 500,00 per **sinistro** e di € 1.000,00 per annualità assicurativa.

Assimoco sostiene le spese d'ingaggio di un sorvegliante fino ad un massimo di € 350,00 per **sinistro** e di € 500,00 per annualità assicurativa. L'eventuale eccedenza rimane a carico del **Contraente**, alle tariffe concordate tra **Europ Assistance** e l'Istituto di Vigilanza. Qualora, per ragioni obiettive, non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite da **Europ Assistance**.

ART. 84 – QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO

Europ Assistance non è tenuta all'invio dell'elettricista, previsto dall'Art. 75, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:

- 1 corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo di almeno una delle persone residenti nell'immobile assicurato;
- 2 interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 3 guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'immobile assicurato a monte del contatore.

Europ Assistance non è tenuta all'invio, previsto dall'Art. 75, presso l'immobile assicurato di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura:

- 1 in presenza di rottura, guasto od otturazione di rubinetti, di tubazioni mobili o di tubazioni esterne all'immobile assicurato;
- 2 se la rottura, il guasto o l'otturazione delle tubature fisse dell'impianto idraulico è stata causata dalla negligenza di uno dei residenti nell'immobile assicurato;
- 3 se il mancato scarico delle acque nere è stato causato da rigurgiti di fogna.

Europ Assistance non invierà un idraulico presso l'immobile assicurato anche nel caso in cui la mancanza d'acqua derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

ART. 85 – LIMITI DI COPERTURA PER LE SPESE D'ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO E DELL'EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI

Assimoco sosterrà fino a € 150,00 al giorno, con un massimo di € 600,00 per **sinistro** e per annualità assicurativa, le spese di pernottamento e prima colazione di cui all'Art. 76.

Assimoco sosterrà fino a € 500,00, per **sinistro** e per annualità assicurativa, le spese d'immediato rientro di uno dei residenti nell'immobile assicurato, di cui all'Art. 76. Tale limite di spesa è innalzato a € 1.000,00, per **sinistro** e per annualità assicurativa, se il residente deve rientrare dall'Estero nell'immobile assicurato.

Il residente nell'immobile assicurato può beneficiare del pagamento delle spese di pernottamento, di prima colazione e di rientro anticipato, di cui all'Art. 76, solo dopo aver presentato ad **Europ Assistance** un'adeguata documentazione sui **sinistri** che le rendono necessarie.

Il costo della prestazione del riparatore/manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi, di cui all'Art. 76, è a totale carico del **Contraente**.

Assimoco si obbliga a pagare le spese per l'uscita e per la manodopera di un riparatore di elettrodomestici, di cui all'Art. 76, fino a € 250,00 per **sinistro** e fino a € 600,00 per annualità assicurativa. Restano invece a carico del **Contraente** i costi del materiale necessario alle

riparazioni.

ART. 86 – LIMITI DI COPERTURA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRASLOCO

Assimoco sosterrà le spese di uscita e di manodopera per il trasloco, di cui all'Art. 77, fino a € 1.000,00 per **sinistro** e fino a € 2.000,00 per annualità assicurativa.

Restano a carico del **Contraente** le spese dei traslochi effettuati più di 60 giorni dopo il **sinistro**, i costi di deposito ed ogni altro costo diverso dalle spese di uscita e di manodopera.



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 87 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA

L'immobile assicurato deve essere ubicato entro i confini della Repubblica italiana.



OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO

ART. 88 – OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Per poter fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza, il **Contraente** o uno dei residenti nell'immobile assicurato dovrà sempre richiederle telefonicamente ad **Europ Assistance**, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

- 1 800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;
- 2 +39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il **Contraente** o uno dei residenti nell'immobile assicurato deve comunicare con precisione:

- 1 il tipo di prestazione di cui necessita;
- 2 l'indirizzo dell'immobile assicurato;
- 3 il suo nome e cognome;
- 4 il numero di **polizza** preceduto dalla sigla: ASSF;
- 5 l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- 6 il numero telefonico al quale **Europ Assistance** lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun **indennizzo** saranno erogati al **Contraente** e/o ai residenti nell'immobile assicurato, se, subito dopo il **sinistro**, non avranno richiesto telefonicamente ad **Europ Assistance** le prestazioni garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con **Europ Assistance** per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il **Contraente** e/o i residenti nell'immobile assicurato sono comunque tenuti a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso).

A parziale deroga dell'art. 92 (riferito ai casi di coesistenza di più assicurazioni) delle presenti Condizioni di Assicurazioni, se l'**Assicurato** ha stipulato più **assicurazioni** per il medesimo **rischio** è obbligato a dare avviso del **sinistro** ad **Assimoco** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della **garanzia**. Nel caso in cui il **Contraente** abbia già attivato la **garanzia** con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

ART. 89 – OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il **Contraente** e/o i residenti nell'immobile assicurato sono obbligati a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che **Europ Assistance** richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.

Il **Contraente** è tenuto a rimborsare ad **Assimoco** le spese da essa sostenute per l'erogazione di prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA
FIRMA DEL
CONTRATTO

ART. 90 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il **Contraente/Assicurato** è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei **rischi** da assicurare (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione **dell'Assicurazione**.

ART. 91 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il **Contraente** deve comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'eventuale aggravamento del **rischio** mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax. Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati da **Assimoco** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la cessazione dell'**assicurazione**. L'omissione in buona fede da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non pregiudicano il diritto all'integrale **indennizzo** dei danni.

ESEMPIO

Aggravamento del rischio: uno dei **fabbricati** assicurati (**villa**) viene ampliato con la costruzione di un nuovo piano; in tal caso il **rischio** deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell'immobile.

Diminuzione del rischio: uno dei **fabbricati** assicurati (**appartamento**) viene venduto a terzi; in tal caso il **premio** del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

ART. 92 – COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile primo comma, **Assimoco** rinuncia al diritto di essere informata dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**.

In caso di **sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, può chiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora la somma di tali **indennizzi** – escluso dal conteggio l'**indennizzo** dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, **Assimoco** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'**indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto.

ART. 93 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazioni devono essere provate per iscritto.

ART. 94 – ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- 22,25% per le Sezioni **Incendio** e Altri Danni ai Beni, **Furto** e **Rapina**, Responsabilità Civile;
- 10,00% per la Sezione Assistenza.

ART. 95 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 96 – DOLO E COLPA GRAVE

Assimoco esclude i danni causati con dolo del **Contraente** e/o **Assicurato**.

Assimoco **indennizza** i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** e/o

dell'**Assicurato** o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
E' altresì compreso il dolo delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi di legge.

ART. 97 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

ART. 98 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **Contraente** può pagare il **premio** all'Intermediario assicurativo o ad **Assimoco** tramite:

- 1 Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico;
- 2 Contanti per i **premi** di importo non superiore a € 750,00 annui;
- 3 SEPA (addebito sul C/C), Vaglia Postale, Bancomat e Carta di Credito, se utilizzati dall'Intermediario assicurativo o da **Assimoco**.

Il primo **premio** o la prima rata di **premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. Si precisa che:

- 1 Nel caso di pagamento tramite SEPA, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, o dalla data di emissione della **polizza** stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
- 2 In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione

Se il **Contraente** non paga i **premi** o le rate di pagamento successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei **premi** scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.



QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE

ART. 99 – DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata minima annuale ed è ammessa la stipulazione pluriennale. L'**assicurazione** di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

L'**assicurazione** termina:

- 1 quando il **Contraente** o **Assimoco** inviano disdetta secondo le modalità di cui art. 101;
- 2 quando il **Contraente** perde la qualifica di correntista della Banca così come previsto dall'art. 102.



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE

ART. 100 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il **diritto di recesso** è operante solo se nella scheda di **polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **Assimoco** S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: assimoco@legalmail.it. Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di Perfezionamento.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **rischio** non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di **Assicurazione**.

premio da rimborsare = **premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

ESEMPIO:

premio imponibile di **polizza** € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

polizza annuale con 360 gg di copertura

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

ART. 101 – DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad **Assimoco** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad **Assimoco**.

ART. 102 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA DELLA BANCA

Nel caso in cui il **Contraente** perda la qualifica di correntista della Banca, l'**assicurazione** rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.

ART. 103 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** sia il **Contraente** sia **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax, diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta certificata elettronica o dal rapporto telefax se inviata dal **Contraente**.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **rischio** non corso.

Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i **premi** sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

Nel caso di pagamento con frazionamento mensile, dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** il **Contraente** e **Assimoco** possono recedere dall'**Assicurazione** dandone 30 giorni di preavviso con comunicazione scritta all'altra parte. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di **premio** successiva al termine di preavviso. **Assimoco** sospende l'incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l'**Assicurazione** decade.

L'eventuale incasso di **premi** venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Assimoco** ad avvalersi della facoltà di recesso.

ESEMPIO

Assimoco a seguito di **sinistro** ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'**indennizzo**, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad **Assimoco**. La tua **assicurazione** cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). **Assimoco** ti restituirà il **premio** pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

ART. 104 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Qualora l'**assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un **mutuo ipotecario** e lo stesso venga estinto prima della sua durata originaria, il **Contraente** ha diritto di richiedere ad **Assimoco** il contestuale annullamento della presente **assicurazione**.

Il **Contraente** dovrà comunicare per iscritto ad **Assimoco** la data effettiva dell'estinzione e avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **rischio** non goduto.

ART. 105 – PORTABILITÀ O TRASFERIMENTO DEL MUTUO

Nel caso di portabilità del contratto di mutuo o di finanziamento il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- 1 la continuazione della presente **polizza**, in accordo con il nuovo soggetto mutuante, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con **Assimoco** che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- 2 l'estinzione della presente **polizza**. In tal caso il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il **rischio** è cessato.

| MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO | |
|---|------------|
| Esempio di calcolo premio annuale | |
| Durata copertura assicurativa in giorni | 365 |
| Durata copertura del premio | 365 |
| Giorni trascorsi dall'effetto | 170 |
| Caricamenti | 58% |
| Premio versato lordo | € 250,00 |
| Imposte | € 45,50 |
| Premio versato netto | € 204,50 |
| Premio di rischio da rimborsare | € 63,36 |
| Caricamenti da rimborsare | € 63,36 |
| Importo totale rimborsato | € 109,25 |
| Esempio di calcolo premio unico | |
| Durata copertura assicurativa in giorni | 3650 |
| Durata copertura del premio | 3650 |
| Giorni trascorsi dall'effetto | 1700 |
| Caricamenti | 58% |
| Premio versato lordo | € 2.500,00 |
| Imposte | € 455,01 |
| Premio versato netto | € 2044,99 |
| Premio di rischio da rimborsare | € 458,86 |
| Caricamenti da rimborsare | € 633,67 |
| Importo totale rimborsato | € 1092,53 |

ART. 106 – RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO

Nel caso il mutuo sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **polizza** o al momento della rinegoziatura del contratto di mutuo la presente **assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **polizza** a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro **contraente** decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da **incendio**, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per **incendio** era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'**indennizzo** corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'**assicurazione** stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'**incendio**, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'**incendio** è cominciato dall'**abitazione** di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'**incendio** non è potuto cominciare nella sua **abitazione**.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto

o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'**assicurazione** è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un **premio**, si obbliga a rivalere l'**assicurato**, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un **sinistro**, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di **assicurazione** deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **contraente** la **polizza di assicurazione** o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'**assicurazione** è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il **contraente** deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**assicurato**.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'**assicurato**, e il **contraente**, anche se in possesso della **polizza**, non può farli valere senza espresso consenso dell'**assicurato** medesimo.

All'**assicurato** sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al **contraente** in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei **premi** pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il **contraente** ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha

conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai **premi** relativi al periodo di **assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la **somma assicurata**.

Se l'**assicurazione** riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il **contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al **rischio**, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il **contraente** comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del **rischio** tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un **premio** minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del **premio** o della rata di **premio** successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor **premio**, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il **contraente** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il **rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un **premio** più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'**assicurato** entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del **rischio**.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del **rischio** è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un **premio** maggiore.

Spettano all'assicuratore i **premi** relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il **sinistro** si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del **rischio** sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il **premio** stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore **rischio** fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i **sinistri** cagionati da dolo o da colpa grave del **Contraente**, dell'**assicurato** o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il **sinistro** cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali

L'**assicurato** deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i **sinistri** conseguenti ad atti del **contraente**, dell'**assicurato** o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del premio (Art- 1901 del Codice Civile)

Se il **contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'**assicurazione** resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **contraente** non paga i **premi** successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il **premio** o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del **premio** relativo al periodo di **assicurazione** in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'**assicurazione** copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro** l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo **rischio** sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'**assicurato** deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'**assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di **sinistro**, l'**assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'**assicurato** può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art.1913 del Codice Civile)

L'**assicurato** deve dare avviso del **sinistro** all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**assicurato** ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del **sinistro**.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'**assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'**assicurato** sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del **sinistro**, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la **somma assicurata**, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei **danni materiali** direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'**assicurato** per evitare o diminuire i danni del **sinistro**, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'**assicurato**, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'**assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'**assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**assicurato** verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'**assicurato** di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'**assicurato**, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'**assicurato** lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**assicurato** sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della **somma assicurata**. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e **assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**assicurato**, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al **risarcimento** del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle **dipendenze** e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il **risarcimento** all'**assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato.

| | |
|------------------------------|--|
| ABITAZIONE | L'insieme dei locali destinati a civile abitazione facenti parte del fabbricato indicato sul modulo di polizza (esclusi i locali di pertinenza non comunicanti) |
| ALLAGAMENTO | Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazioni , alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno |
| ALLUVIONE | vedi Inondazione |
| ANIMALI DOMESTICI | Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile |
| APPARTAMENTO | Parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato |
| ARREDAMENTO DOMESTICO | mobilio ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l' abitazione e/o di uso privato posti nelle dipendenze e/o pertinenze . Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il fabbricato non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall' assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono compresi i depositi di carburante fino ad un limite di: a) 500 lt. di gasolio; b) 200 lt di benzina; sempreché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrate o non, ubicati all'esterno del fabbricato assicurato o nelle dipendenze/pertinenze . |
| ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione . |
| ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza . |
| ASSIMOCO | Assimoco S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI). |
| ATTI DI TERRORISMO | atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa |
| CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l' assicurazione sottoscrivendo la polizza . Il contraente e l' Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi |
| DANNI CORPORALI | Morte o lesioni personali. |

Mod. D A08 - Ed. 09/2019

| | |
|---|--|
| DANNI MATERIALI | Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati |
| DESTINAZIONE D'USO | Fabbricato destinato a civile abitazione (appartamento o villa), comprensivo di eventuale ufficio privato: a) ad uso dimora abituale e/o saltuaria, b) dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato; anche se in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o vuoto e/o inoccupato, ma non abbandonato. |
| DIMORA ABITUALE | abitazione ove l' Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono per la maggior parte dell'anno. |
| DIMORA SALTUARIA | abitazione ove l' Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono saltuariamente. |
| DIPENDENZE E/O PERTINENZE | Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato o, se non adiacenti, al servizio dello stesso quali a titolo esemplificativo e non limitativo: box, garage, cantine, soffitte, centrale termica, depositi per attrezzi. |
| ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | Si verifica quando il Contraente e/o Assicurato dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro , occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo |
| ESPLOSIONE | Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuto a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione |
| ESTORSIONE | Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale) |
| FABBRICATO | l'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrato; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, impianti di energia rinnovabile , impianti di prevenzione e allarme, citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio degli impianti del fabbricato ; il collettore, impianto per mezzo del quale viene distribuito calore nel fabbricato ; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o dipendenze, pertinenze ; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa. |
| FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE | fabbricato in corso di costruzione o in cui vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e/o distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti e nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto , i fissi e/o gli infissi o gli impianti al servizio del fabbricato stesso. Nel caso vengano effettuati lavori di ultimazione all'interno del fabbricato , lo stesso non è da intendersi in corso di costruzione o ristrutturazione. |
| FABBRICATO IN LOCAZIONE A TERZI/COMODATO D'USO/USUFRUTTO | Fabbricato per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito. |

Mod. DA08 - Ed. 09/2019

| | |
|--|---|
| FAMILIARI | il coniuge o convivente more uxorio dell' Assicurato/Contraente ; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell' Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affidato, nonché i figli dell' Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Familiare assicurato. |
| FENOMENO ELETTRICO | Sono manifestazioni di fenomeno elettrico : <ol style="list-style-type: none">1 corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;2 variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;3 sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;4 arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete |
| FRANCHIGIA | La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' Assicurato . |
| FURTO | Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri |
| IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE | Impianti fotovoltaici : sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. Impianti solari termici : impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore assorbito dal sole viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici. |
| IMPLOSIONE | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna |
| INCENDIO | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. |
| INDENNIZZO/RISARCIMENTO | la somma dovuta da Assimoco , in base all' assicurazione di cui alla presente polizza , a seguito del verificarsi di un sinistro . |
| INONDAZIONE/ALLUVIONE | fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l' inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali. |
| LASTRE | Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide. |
| MASSIMALE | Importo massimo dell' indennizzo erogabile da Assimoco per ogni sinistro in caso di danni a terzi. |

Mod. DA08 - Ed. 09/2019

| | |
|---------------------------------|--|
| MATERIALI INCOMBUSTIBILI | Prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi ed esperienze del Ministero dell'Interno. |
| MEZZI DI CUSTODIA | Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. |
| POLIZZA | Documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione. |
| PREMIO | Somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita |
| PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | Forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro , l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. |
| RAPINA | L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia. |
| REGOLA PROPORZIONALE | Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata , l' indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. |
| RISCHIO | La probabilità che si verifichi un sinistri . |
| SCASSO | forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell' abitazione tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni ovvero praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nel pavimento o nei muri dei locali medesimi. |
| SCIPPO | Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene. |
| SCOPERTO | La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato . |
| SCOPPIO | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione ; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio . |
| SINISTRO | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| SOLAI | Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato , escluse pavimentazioni e soffittature. |
| SOMMA ASSICURATA | L'importo che rappresenta il massimo esborso di Assimoco in relazione alle garanzie prestate. |
| TETTO | Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene). |
| VALORE A NUOVO | Per il Fabbricato : il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area. Per l'Arredamento Domestico : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione. |

Mod. DA08 - Ed. 09/2019

| | |
|---------------|---|
| VALORI | Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. |
|---------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| VETRO ANTISFONDAMENTO | Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm. |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------|---|
| VILLA | abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato . |
|--------------|---|

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)